

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 gennaio 1951 (Stampato n. 1288)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 gennaio 1951*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle di cui al successivo articolo 4 — dirette o di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento.

ART. 2.

L'aumento di lire 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, è elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a lire 66.000 annue.

ART. 3.

Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di lire 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 66.000.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di lire 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 55.000.

ART. 4.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40 per cento.

Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici, alle pensioni ex regime austro-ungarico.

ART. 5.

Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto articolo 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.

ART. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 4 — primo comma — e 5 si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.

ART. 7.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, è concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla reversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;

40 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;

30 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;

20 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla reversibilità della pensione o dell'assegno.

ART. 8.

Le pensioni ordinarie dirette o di reversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1° luglio 1950.

Il relativo onere farà carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.

ART. 9.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 6 miliardi annui, si farà fronte, relativamente

all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.